



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 189 DEL 14/08/2026

OGGETTO: ELECTRA ITALIA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AD INSTALLARE COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI - ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO DALLA L. N. 120/2020 - INSTALLAZIONE HUB DI RICARICA ULTRARAPIDA SU SUOLO COMUNALE - PARCHEGGIO PUBBLICO ZONA INDUSTRIALE, LOCALITÀ BELVEDERE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE/PROTOCOLLO D'INTESA.

L'anno **2026**, addì **14** del mese di **agosto** alle ore **10:00**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. PIERO PII.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Presente
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Assente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. IURI BRUNI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI
Anno: 2026
Numero: 2006

OGGETTO

ELECTRA ITALIA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AD INSTALLARE COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI - ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO DALLA L. N. 120/2020 - INSTALLAZIONE HUB DI RICARICA ULTRARAPIDA SU SUOLO COMUNALE - PARCHEGGIO PUBBLICO ZONA INDUSTRIALE, LOCALITÀ BELVEDERE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE/PROTOCOLLO D'INTESA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che lo sviluppo della mobilità elettrica e della relativa rete di infrastrutture di ricarica costituisce un obiettivo di interesse pubblico, in quanto funzionale alla diffusione di forme di mobilità sostenibile e alla riduzione delle emissioni derivanti dal trasporto stradale;

Richiamato l'art. 57 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare i commi 8 e 14-bis, concernenti rispettivamente la presentazione e pubblicazione delle istanze per la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica su suolo pubblico e il procedimento per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di connessione;

Considerato che con istanza acquisita al protocollo comunale n. 4531 del 2 marzo 2026 Electra Italia S.r.l., operatore specializzato nella realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica ultrarapida per veicoli elettrici, ha richiesto l'autorizzazione alla realizzazione e gestione, interamente a proprio carico, di un hub di ricarica ultrarapida presso il Parcheggio dell'Area Industriale in località Belvedere;

Preso atto che la proposta riguarda l'area posta in località Belvedere, ingresso 2, identificata catastalmente al Foglio 55, particella 245, e prevede la realizzazione di infrastrutture di ricarica e delle relative componenti tecniche, comprese le opere elettriche e di connessione, mediante investimento integralmente sostenuto dall'operatore;

Considerato che, a seguito dell'istanza, si è provveduto alla pubblicazione di apposito Avviso Pubblico sulla PUN – Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica per i veicoli elettrici – al fine di assicurare pubblicità all'iniziativa e consentire l'eventuale presentazione di istanze concorrenti;

Preso atto che, all'esito della pubblicazione, non è stato riscontrato l'interesse di ulteriori operatori economici alla realizzazione di infrastrutture di ricarica nell'area interessata dalla proposta;

Rilevato che l'Amministrazione, una volta ricevuta e pubblicata l'istanza, è tenuta ad effettuarne una concreta valutazione, contemperando l'interesse dell'istante con gli interessi pubblici coinvolti e con l'eventuale presenza di proposte concorrenti;

Considerato, pertanto, che in assenza di concrete e motivate ragioni ostative riconducibili alla tutela di specifici interessi pubblici non risulterebbe ragionevole opporre un diniego alla proposta per il solo fatto che l'iniziativa sia stata autonomamente formulata dall'operatore economico;

Rilevato altresì che, anche in assenza di proposte concorrenti il Responsabile del Servizio 9 ha provveduto a negoziare con Electra le condizioni per la concessione;

Considerato che, in tale quadro, l'attività negoziale svolta dagli uffici è stata orientata alla massima tutela possibile dell'interesse pubblico nell'ambito del procedimento concretamente instauratosi, attraverso l'introduzione nello schema convenzionale di specifici obblighi, responsabilità e garanzie a carico di Electra e la limitazione dell'esposizione economica, patrimoniale e gestionale del Comune;

Preso atto che lo schema di convenzione prevede l'installazione, presso il Parcheggio Pubblico della Zona Industriale in località Belvedere, di un massimo di n. 4 infrastrutture di ricarica EVC FAST, con le relative componenti tecniche e accessorie, secondo il progetto esecutivo da sottoporre ai competenti uffici comunali;

Rilevato che restano integralmente a carico di Electra la progettazione, la realizzazione e installazione delle infrastrutture e delle opere di connessione, gli allacciamenti, i ripristini, la segnaletica, il collaudo, gli adempimenti catastali previsti, nonché tutti i costi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dell'energia, adeguamento normativo e tecnologico e rimozione finale delle opere, senza alcun contributo economico a carico del Comune;

Rilevato che il rischio economico, organizzativo e gestionale dell'attività resta integralmente in capo al concessionario e che il Comune rimane estraneo ai rapporti tra il concessionario e utenti, fornitori, appaltatori e altri soggetti terzi;

Preso atto che Electra dovrà garantire la fruibilità del servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la manutenzione delle infrastrutture e il mantenimento delle aree e degli stalli in condizioni di funzionalità, sicurezza, ordine, decoro e pulizia, con specifica disciplina dei tempi di ripristino in caso di guasto o malfunzionamento;

Considerato che l'intervento dovrà essere realizzato entro 36 mesi dalla sottoscrizione della convenzione e che la concessione avrà durata di 15 anni decorrenti dall'attivazione dell'infrastruttura, con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni secondo le condizioni e le verifiche previste nello schema convenzionale;

Preso atto che, quale corrispettivo per la concessione in esclusiva delle aree pubbliche destinate all'installazione delle colonnine, Electra corrisponderà al Comune un importo annuo di euro 1.000,00, soggetto dal secondo anno ad aggiornamento annuale nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT FOI, secondo quanto previsto dalla convenzione;

Preso atto, inoltre, delle garanzie previste a tutela dell'Ente, costituite da una polizza di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad euro 500.000,00 e da una polizza assicurativa o fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 30.000,00 a garanzia degli obblighi del concessionario, compresi quelli relativi all'eventuale rimozione dei manufatti;

Rilevato che resta ferma la non esclusività generale del rapporto, potendo il Comune discutere o attuare programmi analoghi con altri operatori economici, e che alla cessazione del rapporto Electra sarà tenuta, nei termini previsti dalla convenzione, alla rimozione delle infrastrutture e al ripristino dello stato dei luoghi;

Ritenuto, pertanto, che lo schema di convenzione rappresenti il ragionevole punto di equilibrio raggiunto all'esito della negoziazione, tenuto conto della disciplina speciale dell'art. 57 del D.L. n. 76/2020, dell'assenza di manifestazioni di interesse concorrenti e della conseguente posizione negoziale del Comune, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela del patrimonio e dell'interesse pubblico;

Ritenuto che l'intervento risponda all'interesse pubblico alla diffusione delle infrastrutture di ricarica elettrica sul territorio comunale, senza oneri di realizzazione e gestione a carico dell'Ente;

Ritenuto necessario concludere il procedimento avviato, ai sensi dell'articolo 57 del D.L. 76/2020 a seguito dell'istanza presentata;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio competente, che costituisce presupposto istruttorio della presente deliberazione;

Visto lo schema di convenzione da sottoscrivere tra il Comune di Colle di Val d'Elsa ed Electra Italia S.r.l., allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 48 e 49;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 9 "Gare Ambiente e servizi diversi" ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;

Rilevato come trattandosi di atto con il quale si autorizza il Responsabile del Servizio 9 a concludere il procedimento, non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di prendere atto dell'istanza presentata da Electra Italia S.r.l., acquisita al protocollo comunale n. 4531 del 2 marzo 2026, relativa alla realizzazione e gestione, a propria cura e spese, di un hub di ricarica ultrarapida per veicoli elettrici presso il Parcheggio Pubblico della Zona Industriale – località Belvedere;
3. di prendere atto che, a seguito della pubblicazione dell'Avviso Pubblico sulla PUN, non sono emerse manifestazioni di interesse concorrenti riferite all'area oggetto della proposta;
4. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione/protocollo d'intesa tra il Comune di Colle di Val d'Elsa ed Electra Italia S.r.l., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, volto a disciplinare la realizzazione, installazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica e l'utilizzo delle aree pubbliche interessate;
5. di dare atto che la convenzione prevede l'installazione di un massimo di n. 4 infrastrutture di ricarica EVC FAST nell'area individuata e che ogni costo relativo alla progettazione, realizzazione, installazione, connessione, gestione, manutenzione, adeguamento, fornitura energetica, ripristino e rimozione delle infrastrutture resta integralmente a carico di Electra Italia S.r.l.;
6. di dare atto che nessun contributo o corrispettivo è dovuto dal Comune per la realizzazione e gestione dell'intervento e che il rischio economico, organizzativo e gestionale dell'attività resta integralmente a carico del concessionario;
7. di dare atto che, quale corrispettivo per la concessione in esclusiva delle aree pubbliche interessate dall'installazione, Electra Italia S.r.l. corrisponderà al Comune l'importo annuo di euro 1.000,00 oltre Iva, soggetto all'aggiornamento ISTAT FOI previsto nello schema convenzionale, ferma restando l'applicazione della disciplina regolamentare comunale vigente in materia di Canone Unico nei termini in cui la stessa risulti applicabile;
8. di dare atto che la durata della concessione è stabilita in anni 15 decorrenti dalla data di attivazione dell'infrastruttura, con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni secondo le condizioni previste dalla convenzione;
9. di dare atto che l'intervento dovrà essere realizzato entro 36 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, fatti salvi i necessari titoli, autorizzazioni e adempimenti di competenza degli uffici e delle altre autorità interessate;

10. di dare atto che l'approvazione del presente schema convenzionale non sostituisce né assorbe i titoli autorizzativi, edilizi, viabilistici, tecnici o comunque necessari per la concreta realizzazione e messa in esercizio delle infrastrutture, che dovranno essere acquisiti dall'operatore secondo la normativa vigente;

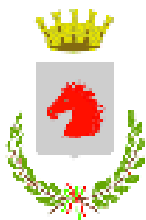
11. di demandare al Responsabile del Servizio competente la sottoscrizione della convenzione e l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari alla sua attuazione, autorizzandolo ad apportare al testo eventuali modifiche non sostanziali, di carattere tecnico-formale, che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione, con formale approvazione del testo finale ed accertamento nella parte Entrata del Bilancio del corrispettivo;

12. di demandare ai competenti uffici comunali gli ulteriori adempimenti connessi alla concessione delle aree, alla disciplina della viabilità e degli stalli, alla verifica delle garanzie e all'attuazione delle obbligazioni previste dalla convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. IURI BRUNI



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

Oggetto: ELECTRA ITALIA S.r.l. - AUTORIZZAZIONE AD INSTALLARE COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI - ISTANZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGGE N.76 DEL 16 LUGLIO 2020, COME CONVERTITO IN LEGGE N.120 DELL'11 SETTEMBRE 2020 - INSTALLAZIONE HUB DI RICARICA ULTRA RAPIDA PER VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO COMUNALE – PARCHEGGIO PUBBLICO ZONA INDUSTRIALE – LOCALITÀ BELVEDERE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Con istanza acquisita al protocollo comunale n. 4531 del 2 marzo 2026, la società Electra Italia S.r.l., operatore specializzato nella realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica ultrarapida per veicoli elettrici, ha richiesto al Comune di Colle di Val d'Elsa l'autorizzazione alla realizzazione e gestione, interamente a proprio carico, di un hub di ricarica ultrarapida su suolo pubblico, individuando quale sito idoneo il Parcheggio dell'Area Industriale in località Belvedere.

La società rappresenta di aver individuato tale area a seguito di proprie valutazioni territoriali basate, in particolare, sui flussi di traffico, sulla densità di popolazione e sulla presenza di attività commerciali o altri poli di attrazione. L'intervento proposto prevede la realizzazione di una stazione di ricarica ultrarapida completa delle relative apparecchiature, cabina di trasformazione, cabina di distribuzione e power unit, mediante investimento integralmente sostenuto da Electra.

L'istanza è formulata ai sensi dell'art. 57, commi 8 e 14-bis, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020. Electra richiama, in particolare, il procedimento previsto dal comma 8, secondo il quale l'istanza deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune al fine di consentire l'eventuale presentazione di domande concorrenti, nonché il procedimento semplificato previsto dal comma 14-bis per l'occupazione del suolo pubblico, la realizzazione delle infrastrutture e delle relative opere di connessione.

A sostegno della propria richiesta, Electra richiama inoltre la sentenza TAR Emilia-Romagna n. 393/2025, secondo la quale l'eventuale programmazione comunale delle infrastrutture di ricarica non preclude agli operatori la possibilità di presentare ulteriori istanze relative a specifiche aree pubbliche, permanendo in capo al Comune l'obbligo di pubblicarle e valutarle, tenendo conto degli interessi pubblici coinvolti e dell'eventuale presenza di proposte concorrenti.

In concreto, la proposta riguarda:

area: Parcheggio Area Industriale – Località Belvedere;

indirizzo: Loc. Belvedere, ingresso 2, Colle di Val d'Elsa;

coordinate: 43.411520, 11.159354;

riferimenti catastali: Foglio 55, particella 245;

durata richiesta: 15 anni + ulteriori 5 anni.

Electra richiede pertanto al Comune, previa pubblicazione dell'istanza, di autorizzare sia la realizzazione e gestione dell'infrastruttura di ricarica, sia la conseguente occupazione del suolo pubblico e la realizzazione delle opere edilizie ed elettriche necessarie, comprese le cabine di trasformazione e ricezione e le opere di connessione.

Alla domanda risultano allegati la presentazione dell'operatore e del livello di servizio offerto, una bozza di protocollo d'intesa, il progetto delle infrastrutture con le relative schede tecniche e il progetto delle opere di connessione. La società precisa che il progetto potrà essere oggetto di modifiche di mero dettaglio in fase esecutiva.

Infine, sotto il profilo economico, Electra dichiara che, oltre all'eventuale Canone Unico previsto dal regolamento comunale, è disponibile a concordare con il Comune un ulteriore canone per la concessione delle aree destinate alla stazione di ricarica.

In estrema sintesi: Electra non chiede un contributo economico al Comune, ma propone di realizzare a proprie spese un hub ultrarapido nell'area industriale di Belvedere, ottenendo in cambio la disponibilità dell'area pubblica per 15+5 anni, previa procedura di pubblicazione/confronto concorrenziale prevista dall'art. 57 del D.L. 76/2020, dichiarandosi inoltre disponibile al pagamento di un corrispettivo aggiuntivo rispetto all'eventuale Canone Unico.

A seguito dell'istanza pervenuta si è provveduto alla pubblicazione di apposito Avviso Pubblico sulla PUN (Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica per i veicoli elettrici), in coerenza con il procedimento previsto dall'art. 57 del D.L. n. 76/2020, al fine di assicurare adeguata pubblicità all'iniziativa e consentire l'eventuale presentazione di istanze concorrenti.

All'esito dell'istruttoria è stato quindi predisposto lo schema di convenzione/protocollo d'intesa destinato a disciplinare in modo puntuale i reciproci rapporti tra il Comune ed Electra, con particolare riferimento alla realizzazione, installazione, gestione, manutenzione e successiva rimozione delle infrastrutture di ricarica, nonché all'occupazione delle aree pubbliche interessate.

Lo schema prevede l'installazione, presso il Parcheggio Pubblico della Zona Industriale in località Belvedere, di un massimo di n. 4 infrastrutture di ricarica EVC FAST, con potenza elevata e con le relative componenti tecniche e accessorie, tra cui, secondo il lay-out progettuale definitivo, cabine elettriche, dispenser, eventuale pensilina, locale batterie, totem informativo, impianto di videosorveglianza e stalli dedicati. L'assetto definitivo dovrà risultare dai progetti esecutivi aggiornati da sottoporre agli uffici comunali competenti ai fini dei necessari titoli e autorizzazioni.

La convenzione pone integralmente a carico di Electra la progettazione, la realizzazione e l'installazione delle infrastrutture e delle opere di connessione, gli allacciamenti alla rete elettrica, i ripristini, gli eventuali adeguamenti delle aree, la segnaletica, il collaudo, l'accatastamento delle cabine nei casi previsti, nonché ogni costo di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dell'energia, adeguamento normativo e tecnologico e successiva rimozione delle opere. Non è pertanto previsto alcun corrispettivo o contributo economico a carico del Comune per la realizzazione o la gestione del servizio.

Particolare rilievo assume la disciplina del rischio e delle responsabilità: la concessione è esercitata a esclusivo rischio economico, organizzativo e gestionale del concessionario, che assume ogni responsabilità connessa alla realizzazione, installazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle infrastrutture. Il Comune resta estraneo ai rapporti tra Electra e gli utenti, i fornitori, gli appaltatori e gli altri soggetti coinvolti nell'attività, senza assunzione di responsabilità per danni, pretese, disservizi o obbligazioni derivanti dall'esercizio del servizio.

Electra dovrà garantire la fruibilità del servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, provvedere alla manutenzione delle infrastrutture e mantenere le aree e gli stalli in condizioni di funzionalità, sicurezza, ordine, decoro e pulizia. In caso di guasto o malfunzionamento è previsto l'impegno al ripristino della piena funzionalità entro 15 giorni dalla segnalazione, compatibilmente con la natura dell'intervento e la disponibilità dei componenti; il protrarsi dell'inadempimento oltre i termini previsti potrà condurre, previa contestazione e contraddittorio, fino alla revoca o decadenza della concessione nei casi di particolare gravità.

L'intervento dovrà essere realizzato entro 36 mesi dalla sottoscrizione del protocollo. La durata della concessione è stabilita in 15 anni decorrenti dalla data di attivazione dell'infrastruttura. Electra potrà richiedere, almeno 12 mesi prima della scadenza, il rinnovo per ulteriori 5 anni; il rinnovo è subordinato alla verifica del regolare adempimento degli obblighi del concessionario e potrà essere negato dal Comune, con provvedimento motivato, in presenza di gravi ragioni di interesse pubblico o di significativi inadempimenti.

Sotto il profilo economico, lo schema di convenzione prevede, quale corrispettivo per la concessione in esclusiva delle aree pubbliche destinate all'installazione delle colonnine, il versamento al Comune di un canone annuo pari a euro 1.000,00, soggetto, a decorrere dal secondo anno, ad aggiornamento annuale nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT FOI, al netto dei tabacchi. Tale corrispettivo ha natura concessoria ed è distinto dal Canone Unico eventualmente dovuto secondo la disciplina regolamentare applicabile.

A garanzia degli obblighi assunti, Electra dovrà produrre una polizza di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a euro 500.000,00, suscettibile di adeguamento su richiesta del Comune per ragioni di pubblico interesse, nonché una polizza assicurativa o fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 30.000,00, posta a garanzia di ogni possibile inadempienza, compresi gli oneri connessi all'eventuale rimozione dei manufatti al termine della concessione.

Il Comune, per parte propria, assume essenzialmente gli impegni connessi alla messa a disposizione delle aree necessarie, alla collaborazione nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di competenza, all'adozione delle necessarie ordinanze di viabilità e alla disciplina degli stalli destinati ai veicoli in ricarica. Resta ferma la non esclusività generale del rapporto, essendo espressamente prevista la possibilità per il Comune di discutere o attuare programmi analoghi con altri operatori economici.

Alla cessazione del rapporto, per scadenza o altra causa, Electra è tenuta, a propria cura e spese, alla rimozione delle infrastrutture e al ripristino dello stato dei luoghi, salve le componenti espressamente destinate a permanere secondo la convenzione. Sono inoltre disciplinate le ipotesi di rimozione anticipata per

sopravvenute circostanze di fatto nuove e imprevedibili imposte da legge o regolamento e l'eventuale individuazione di aree sostitutive.

Occorre, infine, evidenziare il particolare contesto nel quale si è sviluppata l'interlocuzione con Electra Italia S.r.l.

A seguito della presentazione dell'istanza e della conseguente pubblicazione prevista dall'art. 57, comma 8, del D.L. n. 76/2020, non è stato riscontrato l'interesse di ulteriori operatori economici alla realizzazione di infrastrutture di ricarica nell'area interessata dalla proposta.

Tale circostanza assume rilievo anche ai fini della valutazione della successiva fase di negoziazione delle condizioni convenzionali. La disciplina dettata dall'art. 57, comma 8, del D.L. n. 76/2020 configura infatti un procedimento nel quale, una volta ricevuta e pubblicata l'istanza e in assenza di domande concorrenti, l'Amministrazione è comunque chiamata a pronunciarsi sulla proposta presentata. Come evidenziato dalla stessa Electra nell'istanza, la giurisprudenza ha inoltre chiarito che l'esistenza di una programmazione comunale non può tradursi in un limite assoluto alla presentazione di nuove istanze, che devono essere oggetto di effettiva valutazione da parte dell'Ente.

Ne consegue che, in assenza di concrete e motivate ragioni ostative riconducibili alla tutela di specifici interessi pubblici, non sarebbe risultato ragionevole opporre un diniego alla proposta per il solo fatto che l'iniziativa provenga autonomamente dall'operatore economico. L'Amministrazione si è trovata, pertanto, a svolgere la negoziazione in una posizione che, sotto il profilo della forza contrattuale, deve essere realisticamente considerata meno incisiva rispetto a quella che avrebbe caratterizzato una procedura competitiva con la presenza di una pluralità di operatori e di offerte tra loro comparabili.

In tale quadro, l'attività negoziale svolta dagli uffici è stata conseguentemente orientata non tanto alla ridefinizione dell'iniziativa economica proposta da Electra, quanto alla massima tutela possibile dell'interesse pubblico nell'ambito del procedimento concretamente instauratosi, introducendo nello schema convenzionale specifici obblighi e garanzie a carico del concessionario e limitando, per quanto possibile, l'esposizione economica, patrimoniale e gestionale del Comune.

Il testo sottoposto all'approvazione della Giunta rappresenta pertanto il punto di equilibrio raggiunto all'esito della negoziazione, tenuto conto, da un lato, della disciplina speciale prevista dall'art. 57 del D.L. n. 76/2020 e dell'assenza di manifestazioni di interesse concorrenti e, dall'altro, dell'esigenza dell'Amministrazione di assicurare adeguate condizioni di tutela nell'utilizzo del proprio patrimonio.

In questa prospettiva devono essere lette, in particolare, le previsioni che pongono integralmente a carico di Electra i costi di realizzazione, gestione e manutenzione e il relativo rischio d'impresa, quelle concernenti le responsabilità verso il Comune e i terzi, gli obblighi di manutenzione e ripristino, le garanzie assicurative e fideiussorie, nonché la previsione di un corrispettivo annuo di € 1.000,00, soggetto ad aggiornamento ISTAT, riconosciuto al Comune per la concessione in esclusiva delle aree interessate dall'installazione.

Tali condizioni, pur maturate nell'ambito di una posizione negoziale dell'Amministrazione oggettivamente condizionata dalla particolare configurazione del procedimento e dall'assenza di proposte alternative, consentono di ritenere che lo schema di convenzione raggiunga un ragionevole temperamento tra l'interesse dell'operatore alla realizzazione dell'investimento e l'interesse pubblico alla diffusione delle infrastrutture di ricarica elettrica, alla tutela del patrimonio comunale e all'assenza di oneri economici e gestionali a carico dell'Ente.

Si tratta, in conclusione, di chiudere il procedimento avviato ai sensi dell'articolo 57 del D.l. 76/2020, con l'istanza di Electra Srl sopra citata.

Si propone pertanto alla Giunta Comunale di approvare lo schema di convenzione allegato, quale disciplina dei rapporti tra il Comune di Colle di Val d'Elsa ed Electra Italia S.r.l. per la realizzazione e gestione dell'hub di ricarica ultrarapida presso il Parcheggio Pubblico della Zona Industriale – località Belvedere, demandando ai competenti uffici i successivi adempimenti necessari alla sottoscrizione e all'attuazione della convenzione.

Colle di Val d'Elsa, 12/08/2026

Il Responsabile

Dr. Roberto Donati

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA FAST PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA

Tra

Electra Italia S.r.l., con sede legale in Via G. Fara n. 28 20124 Milano, iscritta presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di **Milano**, Codice Fiscale e partita iva numero **12627900967**, nella persona di **Eugenio Giorgio SAPORA**, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità "**Electra**") – da una parte
e

Comune di Colle di Val d'Elsa con sede legale Via Francesco Campana, 18, 53034, Colle di Val d'Elsa (SI), codice fiscale 00134520527 in questo atto rappresentato da XXX in qualità di XXX domiciliato per la carica ed ai fini del presente in XXX (di seguito per brevità il "**Comune**"), a ciò autorizzato dalla delibera di Giunta comunale Proposta XXX,

di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte".

PREMESSO CHE

- a. Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema;
- b. A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- c. Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;
- d. La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- e. Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- f. Il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni") ha introdotto ulteriori norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale;

- g. Le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- h. Il Comune è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale;
- i. ELECTRA è un Charging Point Operator (CPO), ovvero il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità **"Infrastrutture di Ricarica"** o **"EVC"**) per la mobilità elettrica da un punto tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell'infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere;
- j. In particolare, ELECTRA è CPO specializzato nell'installazione e gestione di EVC ad alta potenza (superiore o uguale a 100kW) **"EVC FAST"**, ideali per una ricarica lungo strada in zone ad alta affluenza veicolare che richiedano brevi tempi di sosta come aree di servizio, stazioni ferroviarie, aeroporti, aree di carico/scarico merci e in generale, in tutte le località ove è prevista una significativa presenza giornaliera di veicoli;
- k. In qualità di CPO ELECTRA eroga il servizio di ricarica dalla stazione EVC agli utenti finali (guidatori di vetture elettriche). Si occupa inoltre dell'autenticazione del cliente, della gestione del sistema di pagamento e dell'eventuale assistenza tecnica necessaria;
- l. Tutti gli EVC installati e gestiti da ELECTRA erogano energia di provenienza certificata da fonti rinnovabili e sono dotati di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune ed ELECTRA si conviene quanto segue:

ART.1

Premesse.

Le premesse innanzi esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche il **"Protocollo"**).

ART.2

Oggetto.

Con il presente Protocollo, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica EVC FAST per veicoli elettrici nell'ambito del territorio comunale, impegnandosi reciprocamente a garantire una stabile e fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

Le cabine elettriche al servizio degli EVC saranno composte da:

- I. laddove non presente in loco, cabina elettrica di ricezione necessaria ai fini dell'allacciamento delle Infrastrutture di Ricarica alla rete elettrica nazionale, di superficie variabile da 20 mq a 30 mq circa, che ospiterà le apparecchiature di consegna dell'energia elettrica di proprietà del distributore di rete e il locale contatori di Electra;
- II. cabina elettrica di trasformazione MT/BT, di superficie variabile da 13 mq a 17 mq circa, che ospiterà il trasformatore di proprietà di Electra.

L'assetto definitivo della stazione di ricarica sarà quello riportato da Electra nei progetti esecutivi aggiornati, da presentare prima o contestualmente alla richiesta di rilascio delle relative autorizzazioni di Manomissione Suolo Pubblico ed eventuali titoli edilizi da parte degli uffici comunali competenti.

ART.3

Localizzazione delle Infrastrutture di Ricarica.

Le Infrastrutture di Ricarica saranno composte da EVC FAST da installarsi nelle aree pubbliche all'interno del territorio comunale in corrispondenza delle posizioni indicate nel documento sub allegato A al presente protocollo, ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità che della visibilità.

ART.4

Caratteristiche degli EVC FAST.

Le Infrastrutture di Ricarica installate da ELECTRA sono composte da una o più colonnine di ricarica, dalla cabina di trasformazione, dal dispenser, dal totem pubblicitario con display informativo e dalla pensilina (laddove prevista nel lay-out progettuale di Electra), dal locale destinato all'installazione delle unità di accumulo di energia (il "**Locale Batterie**"), e, ove richiesto dal competente distributore locale, dalla cabina elettrica di ricezione.

Le infrastrutture saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica non prevederà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID. Il sistema di gestione e di fatturazione avverrà tramite una APP gratuita (disponibile per iOS e Android) che consentirà, tra l'altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità, oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l'attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento.

ART.5

Impegni di ELECTRA

ELECTRA si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, le seguenti attività:

- beneficiare dell'occupazione di suolo pubblico in virtù di quanto disposto dalla normativa applicabile;
- progettare le “aree dedicate”, composte dagli EVC, dalla cabina elettrica di ricezione del distributore (dove non presente), dalla cabina elettrica di trasformazione, dal dispenser, dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio, dal totem pubblicitario con display informativo, dal Locale Batterie e dall'impianto di videosorveglianza, secondo il lay-out ritenuto opportuno da Electra che può includere l'eventuale installazione di una pensilina a copertura degli stalli e delle IdR;
- richiedere a propria cura e spese le autorizzazioni necessarie all'installazione delle infrastrutture di ricarica EVC e delle pertinenti cabine elettriche, compatibilmente con le tempistiche di pianificazione delle proprie attività, di sviluppo dei progetti ed elaborazione delle pratiche amministrative, fermo restando che gli impegni delle Parti saranno da intendersi condizionati all'ottenimento delle predette autorizzazioni;
- provvedere all'installazione di un massimo di n. 4 Infrastrutture di Ricarica (colonnine) in corrispondenza delle posizioni indicate nel documento allegato A), che resteranno di proprietà di Electra, fermo restando che Electra potrà modulare il numero di Infrastrutture di Ricarica in considerazione della pianificazione delle proprie attività aziendali e della richiesta di servizi di ricarica, entro il limite massimo di cui al presente articolo;
- provvedere alla realizzazione, a propria cura e spesa, di tutte le componenti a servizio dell'Infrastruttura di Ricarica, inclusi gli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio, l'impianto di videosorveglianza, il Locale Batterie, il dispenser, la cabina elettrica di ricezione del distributore (laddove non già presente), la cabina elettrica di trasformazione, il totem pubblicitario con display informativo e la pensilina (laddove prevista nel lay-out progettuale di Electra), fermo restando che la cabina elettrica di ricezione ad uso del distributore di rete sarà acquisita a titolo originario dal Comune per accessione;
- provvedere, a propria cura e spese, all'accatastamento della cabina elettrica di trasformazione e della cabina di ricezione del distributore a nome del Comune (si precisa che l'ufficio competente per la sottoscrizione degli atti relativi è _____ nella persona di _____ munito degli occorrenti – contatti: _____);;
- collegare le infrastrutture di ricarica EVC alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata a ELECTRA;
- esercire e gestire le infrastrutture di ricarica EVC per l'intera durata del presente Protocollo;

- provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica EVC;
- mantenere l'infrastruttura di ricarica EVC, al fine di garantirne il funzionamento per l'intera durata del Protocollo;
- adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica EVC agli obblighi normativi;
- provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale relativa al divieto di fermata con eccezione dei veicoli elettrici in fase di ricarica;
- provvedere a tutte le attività di collaudo;
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica EVC;
- a fornire, qualora richiesto, le statistiche di utilizzo delle stazioni di ricarica;
- rimuovere le stazioni di ricarica nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune, laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti ed in ogni caso alla scadenza del Protocollo salvo rinnovo della stessa, da concordarsi per atto scritto d'intesa tra le parti.

Inoltre con la sottoscrizione del presente atto, il concessionario si impegna a:

- presentazione della progettazione e suoi allegati con SCIA tramite il sistema informatizzato del SUAP per l'installazione delle infrastrutture di ricarica con allegata tutta la necessaria documentazione, compresa la richiesta di manomissione del suolo pubblico, secondo quanto previsto dal Regolamento e relativa tassa di occupazione del suolo pubblico temporaneo per l'esecuzione degli scavi e ripristini;
- ridurre al minimo i disagi conseguenti ai lavori di installazione;
- garantire idonea illuminazione degli stalli assegnati per la ricarica elettrica;
- garantire il ripristino della pavimentazione e di ogni altro elemento interessato dalle attività di installazione, nonché la manutenzione della pavimentazione e la pulizia delle superfici date in concessione;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di ricarica, onde garantirne le condizioni di funzionalità e di sicurezza per tutta la durata della concessione, anche in funzione delle modifiche del quadro normativo;
- ottenere dalle Autorità competenti, eventualmente anche ai fini della sicurezza e prevenzione incendi, le autorizzazioni e abilitazioni necessarie alla realizzazione delle infrastrutture e al suo esercizio;
- dotarsi di colonnine di ricarica munite delle garanzie, certificazioni e dichiarazioni di conformità a norma di legge;

- fornire il servizio di ricarica ai veicoli di qualsiasi marchio automobilistico purché dotato di presa di alimentazione CCS2;
- garantire la fruibilità del servizio h.24 gg.7/7 senza alcuna interruzione, salvo per manutenzioni ad opera sia del concessionario sia del gestore della viabilità di accesso alle aree in concessione, nonché per esigenze di pubblico interesse o pubblica sicurezza o motivi istituzionali (manifestazioni, cerimonie ecc.) e nulla sarà dovuto al Concessionario per la sospensione temporanea del servizio;
- utilizzare per la ricarica dei veicoli preferibilmente energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- intestazione delle bollette energetiche con assunzione dei costi di gestione comprensivi di quelli per l'allaccio e la fornitura dell'energia elettrica;
- ripristini stradali e/o di aiuole e aree verdi in seguito all'esecuzione degli allacciamenti, comprensivo delle eventuali ri-piantumazioni di essenze verdi abbattute;
- adeguamento e rinnovamento periodico delle infrastrutture in modo da mantenerla conforme alle evoluzioni normative e tecnologiche del settore;
- predisposizione di ogni misura atta a garantire il ripristino del sistema in caso di guasti nel più breve tempo tecnicamente possibile, anche in caso di atti vandalici;
- assunzione dei costi per la sostituzione ed eventuale smaltimento di quanto installato, nulla escluso;
- facoltà di promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, anche mediante campagne di comunicazione, al fine di favorire la conoscenza delle infrastrutture di ricarica e dei relativi benefici ambientali;
- possibilità di installare, d'intesa con il Comune, apposita cartellonistica e segnaletica informativa, qualora ritenuto opportuno, per agevolare l'individuazione delle infrastrutture e la fruizione del servizio;
- realizzare e mantenere efficiente, ai sensi del Codice della Strada, della segnaletica orizzontale e verticale relativamente agli stalli di sosta oggetto di concessione;
- consentire all'utente il controllo remoto del processo di ricarica; consentire al Comune l'accesso al portale "Electra Partners" attraverso il quale visualizzare i dati storici e in tempo reale relativi all'operatività delle stazioni e al loro utilizzo;
- fornitura, a richiesta, di assistenza e consulenza al personale del Comune di Colle di Val d'Elsa Inferiore su ogni questione inerente alla gestione e al funzionamento delle infrastrutture;
- a sostenere tutte le spese di realizzazione, gestione e manutenzione senza alcun corrispettivo da parte del Comune;
- il rischio d'impresa, resta interamente a carico del concessionario;

- il concessionario potrà gestire le infrastrutture senza pregiudicare il diritto di altri operatori economici concorrenti di fornire analogo servizio all'utenza, anche in futuro;
- E' fatto divieto di cedere il servizio. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13;
- In caso di guasto o malfunzionamento delle infrastrutture di ricarica, il Concessionario si impegna, compatibilmente con la natura dell'intervento richiesto e con la disponibilità delle componenti necessarie, a ripristinarne la piena funzionalità entro 15 (quindici) giorni dalla segnalazione del guasto. Qualora il ripristino non sia stato effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione, il Comune potrà invitare formalmente il Concessionario a provvedere, assegnando un congruo termine per l'adempimento, salvo che il ritardo sia adeguatamente giustificato da cause non imputabili al Concessionario. Decorso inutilmente anche tale termine, e in presenza di un persistente inadempimento imputabile al Concessionario che comprometta in modo significativo la funzionalità del servizio, il Comune potrà valutare l'adozione dei provvedimenti previsti dalla convenzione, ivi compresa, nei casi di particolare gravità, la revoca o la decadenza della concessione, previa contestazione degli addebiti e nel rispetto del principio del contraddittorio. Nel caso di decadenza dalla concessione si determina la rimozione della infrastruttura a cura e spese del concessionario;
- rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti. Si applica il punto 2 dell'art.7 della presente convenzione;
- al termine della concessione, il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso alcuno, i lavori occorrenti per la rimozione delle opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriore alla concessione stessa;
- a che i lavori per l'installazione dell'impianto di ricarica elettrica e per la realizzazione degli stalli di parcheggio siano eseguiti a regola d'arte osservando le disposizioni stabilite dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia;
- nell'esecuzione dei lavori il Concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni che il Comune, per mezzo dei suoi uffici competenti, riterrà opportuno suggerire affinché le infrastrutture di ricarica e i connessi stalli di parcheggio vengano collocati in modo da arrecare il minor ingombro possibile e svolgere in modo ottimale la propria funzione;
- a realizzare l'intervento entro e non oltre 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa;
- La concessione è esercitata a esclusivo rischio economico, organizzativo e gestionale del Concessionario, il quale assume ogni responsabilità connessa alla realizzazione, installazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle infrastrutture e dei servizi oggetto della concessione. Resta espressamente inteso che il Comune di Colle di Val d'Elsa è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario e gli utenti, i fornitori, gli appaltatori, i subappaltatori e qualsiasi altro soggetto

terzo coinvolto, non assumendo alcuna responsabilità per danni, pretese, contestazioni, inadempimenti, disservizi o obbligazioni comunque derivanti dall'esercizio dell'attività concessa. Rimane pertanto esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per l'attività svolta dal Concessionario, che opera in piena autonomia organizzativa, tecnica ed economica, assumendone integralmente i relativi rischi e responsabilità.

- fornire l'esito favorevole del collaudo dei manufatti e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;
- mantenere l'area occupata e i relativi stalli di sosta in condizioni di funzionalità, sicurezza, ordine, decoro e pulizia;
- non utilizzare impropriamente le strutture;

Art. 6 Canone di concessione del bene

A titolo di corrispettivo per la concessione in esclusiva delle aree pubbliche destinate all'installazione delle colonnine di ricarica, Electra verserà annualmente al Comune l'importo di € 1.000,00 (mille). A decorrere dal secondo anno di validità della concessione, il canone concessorio sarà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, riferita al mese precedente quello di decorrenza dell'aggiornamento, rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente. L'aggiornamento decorrerà automaticamente, senza necessità di preventiva richiesta da parte del Comune, e il nuovo importo del canone sarà determinato applicando la variazione dell'indice ISTAT al canone vigente nell'annualità precedente. Qualora l'indice ISTAT FOI dovesse essere sostituito o cessare di essere pubblicato, si farà riferimento all'indice che ne assumerà le medesime finalità ovvero ad altro indice ufficiale individuato dall'ISTAT avente caratteristiche analoghe. A garanzia del pagamento del suddetto corrispettivo viene presentata garanzia di cui al successivo articolo 9 lettera b).

ART. 7 Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- concedere, in virtù di quanto disposto dal Regolamento Comunale applicabile, per la durata del presente Protocollo, l'occupazione di suolo pubblico delle aree necessarie all'installazione ed utilizzo degli EVC per veicoli elettrici, della cabina di trasformazione, del dispenser, del totem pubblicitario con display informativo e dalla pensilina (laddove prevista nel lay-out progettuale di Electra), del Locale Batterie, in corrispondenza delle posizioni indicate nel documento sub allegato A al presente protocollo, ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità che della visibilità;
- qualora il Comune richieda la rimozione degli EVC (laddove siano subentrare circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti), mettere a disposizione di ELECTRA idonee aree sostitutive, analoghe sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità a quelle per cui viene richiesta la rimozione e che ELECTRA si riserverà di valutare. In

ipotesi di trasferimento della stazione ed al fine di consentire ad Electra di ammortizzare i costi di spostamento dell'Infrastruttura di Ricarica, sarà riconosciuta alla medesima un'estensione del termine di durata del Protocollo e della relativa concessione di occupazione del suolo pubblico pari ad ulteriori anni 5 anni, decorrenti dalla data di messa in esercizio della nuova infrastruttura di ricarica, comunque rinnovabili ai sensi del successivo art. 8;

- assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione delle Infrastrutture di Ricarica a cura, spese e responsabilità di ELECTRA, con la finalità di rispettare eventuali scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- concedere al distributore di rete locale eventuali diritti di servitù di elettrodotto e di passo, incluso il diritto del distributore di collocare e mantenere le proprie apparecchiature all'interno della cabina di ricezione, nonché servitù di passo per consentire le attività di manutenzione delle predette apparecchiature;
- fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria per la ricarica, evitando che i veicoli sostino negli stalli dedicati per un periodo ulteriore a quello necessario per la ricarica.
- emettere le necessarie ordinanze di viabilità in relazione agli stalli riservati ai veicoli di ricarica.

ART. 8

Durata.

Il presente Protocollo avrà durata di anni 15 (quindici) a partire dalla data di attivazione della Infrastruttura di Ricarica che sarà prontamente comunicata per iscritto da Electra. Con apposita richiesta da trasmettere 12 mesi prima della scadenza della concessione, Electra potrà richiedere il rinnovo per ulteriori 5 anni, alle medesime condizioni contrattuali, fatto salvo l'eventuale aggiornamento del canone e delle altre condizioni economiche espressamente previste dalla presente convenzione. Il rinnovo avrà luogo previa verifica, da parte del Comune, del regolare adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario, ivi incluso il pagamento del canone, e dell'assenza di gravi o reiterati inadempimenti, di provvedimenti di decadenza o di altre circostanze che abbiano compromesso il corretto svolgimento del servizio o il rapporto fiduciario con l'Amministrazione. Il Comune potrà negare il rinnovo esclusivamente con provvedimento motivato, da comunicarsi al Concessionario almeno 90 giorni prima della scadenza della concessione, qualora accerti la sussistenza di gravi ragioni di interesse pubblico ovvero di significativi inadempimenti imputabili al Concessionario. In mancanza di un espresso provvedimento di diniego adottato nei termini sopra indicati, la concessione si intenderà rinnovata per il periodo di ulteriori cinque (5) anni.

Electra avrà facoltà di recedere anticipatamente dal presente Protocollo, nel suo complesso o anche solo limitatamente a una o più postazioni assegnate e indicate nell'Allegato A, dandone preavviso al Comune, mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), almeno 60 (sessanta) giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere efficacia. In caso di recesso parziale, limitato a una o più postazioni

indicate nell'Allegato A, il presente Protocollo continuerà a trovare applicazione e ad avere piena efficacia con riferimento alle postazioni residuanti.

Alla scadenza o cessazione, per qualsiasi causa, della presente concessione, Electra dovrà rimuovere le Infrastrutture di Ricarica e le relative componenti (inclusa la cabina di trasformazione), fatta eccezione unicamente (i) per i cablaggi installati e/o interrati e le migliorie che Electra abbia apportato alle strade e alle reti elettriche e (ii) per la cabina di ricezione del distributore di rete e per le relative componenti impiantistiche.

Art.9 Garanzie

Al presente atto si allega:

a) Polizza assicurativan. del per responsabilità civile verso terzi che tenga

indenne il Comune di Colle di Val d'Elsa per ogni danno o pregiudizio indebitamente arrecato dalle infrastrutture con massimale non inferiore a € 500.000,00. Il Comune di Colle di Val d'Elsa, per ragioni di pubblico interesse, potrà richiedere un adeguamento del massimale al concessionario, il quale sarà tenuto a provvedervi al più tardi entro 30 giorni (trenta) dalla richiesta;

b) Polizza assicurativa o fideiussione n..... del , operativa a prima richiesta, dell'importo di Euro 30.000,00 che garantisca il Comune di Colle di Val d'Elsa da ogni possibile inadempienza del concessionario, compresa l'eventuale rimozione di ogni manufatto al termine della concessione.

ART. 10.

Non esclusività.

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente protocollo d'intesa con terzi o con altri Enti Pubblici.

ART. 11

Riservatezza.

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento a presente Protocollo, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione del presente Protocollo.

ART. 12

Diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Il Comune riconosce e prende atto che ELECTRA è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva del *knowhow* e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le infrastrutture di ricarica EVC, il

relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto da ELECTRA.

ART. 13

Foro competente – Modifiche - Cessione.

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro. Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti. Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte. Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di ELECTRA in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa ELECTRA.

ART. 14

Rinvio alle leggi

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 15

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n.679/2016 ("Codice Privacy"), le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo.

ART. 16

Spese di registrazione e bollo

Eventuali spese di bollo e registrazione del presente Protocollo saranno a carico di ELECTRA.

ART. 17

Comunicazioni tra le Parti

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC):

Per ELECTRA:

PEC: electraitaliasrl@legalmail.it

Per il COMUNE:

PEC: comune.collevaldelsa@postecert.it

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegato A – Posizionamento stazioni di ricarica

Postazione 1

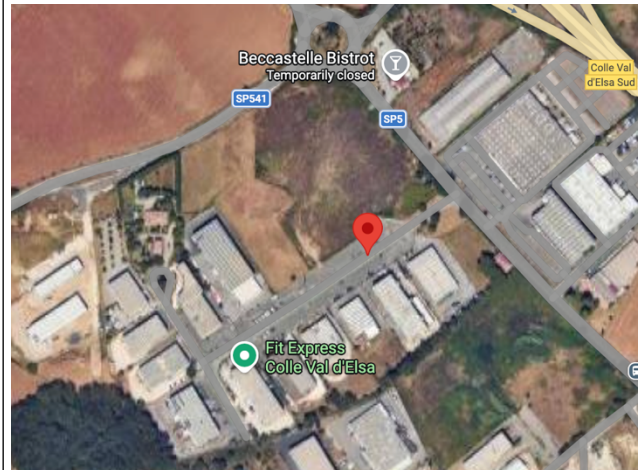
Parcheggio Pubblico Zona Industriale, Entrata 2,
Loc. Belvedere, 53034, Colle di Val d'Elsa SI

Coordinate: 43.411520, 11.159354

Numero infrastrutture di ricarica: fino a 4

Power Unit da 1000 kW

Mappa:



Spettabile Comune di Colle di Val d'Elsa

Via Francesco Campana 18
CAP 53034
Codice fiscale: 00134520527
PEC comune.collevaldelsa@postecert.it

All'attenzione del Sindaco, della Giunta Comunale,
dell'Ufficio Lavori Pubblici, dell'Ufficio Ambiente e
dell'Ufficio Gare e Contratti, dell'Ufficio Manutenzione
patrimonio e degli Uffici Competenti

electraitaliasrl@legalmail.it

OGGETTO: ELECTRA ITALIA S.r.l. - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AD INSTALLARE COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI - ISTANZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGGE N.76 DEL 16 LUGLIO 2020, COME CONVERTITO IN LEGGE N.120 DELL'11 SETTEMBRE 2020 - INSTALLAZIONE HUB DI RICARICA ULTRA RAPIDA PER VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO COMUNALE – PARCHEGGIO PUBBLICO ZONA INDUSTRIALE – LOCALITÀ BELVEDERE

Spett.le Amministrazione,

la scrivente **ELECTRA ITALIA SRL** (di seguito, "**Electra**") intende formulare, con la presente, rispettosa istanza di autorizzazione all'installazione e connessa realizzazione e gestione di un hub di ricarica ultrarapida, nel territorio di codesto Comune.

A tal fine, si prega di voler considerare quanto segue.

Premesso che

- Electra è una società specializzata nella realizzazione e gestione di hub di ricarica **ultra rapida** per veicoli elettrici;
- Electra adotta una visione d'insieme del territorio, al fine di individuare le migliori location ove installare le stazioni di ricarica, gestire e mantenere le stesse, con la missione di contribuire al miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi per la collettività e contribuire alla transizione energetica. Tramite lo studio di tre principali fattori, quali l'intensità dei flussi di traffico, la densità di popolazione e la presenza di attività commerciali o poli di attrazione, Electra intende collocare i propri *hub* di ricarica in aree strategiche a servizio dei cittadini, dei city users e dei professionisti;
- A seguito dell'analisi del territorio del territorio comunale, è stata individuata n. 1 area idonea alla costruzione, gestione e manutenzione di n. 1 stazione di ricarica ultra rapida – dotata di chargers, cabina di trasformazione, cabina di distribuzione e power unit – attraverso un investimento completamente a carico di Electra.

considerato che

- come noto, la legge n.120 dell'11 settembre 2020, di conversione del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) e s.m.i. (Art. 23 DL n.144 del 23/09/2022), volta alla promozione e allo sviluppo della rete di ricarica pubblica nazionale, consente l'installazione di stazioni di ricarica elettrica su suolo pubblico, previa autorizzazione del Comune di riferimento. I titoli autorizzativi sono rilasciati dal Comune, nel caso di specie

anche nella sua qualità di ente proprietario dell'area, ai sensi e per gli effetti dell'**art. 57, comma 8 del DL 76/2020** (a mente del quale il Comune rilascia l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica elettrica su suolo comunale decorsi 15 giorni dalla pubblicazione dell'istanza sul proprio sito istituzionale in assenza di domande concorrenti) e **art. 57, comma 14-bis del DL 76/2020**, che disciplina il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e alla realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle opere di connessione;

- con particolare riferimento alla prima fase concorrenziale disciplinata dall'art. 57, comma 8 DL 76/2020 si rammenta che i Comuni sono tenuti, in forza di normativa di rango primario, alla pubblicazione, con le modalità indicate dalla richiamata normativa, ed alla successiva valutazione delle istanze di autorizzazione ricevute dagli operatori del servizio di ricarica;
- a chiarimento di ogni dubbio interpretativo riguardo all'applicazione del suddetto disposto normativo, il T.A.R. Emilia-Romagna, con sentenza n. 393/2025 reg. prov. coll., pubblicata in data 16 aprile 2025, in accoglimento del ricorso avanzato dalla scrivente società per l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione e di valutazione delle istanze presentate ai sensi dell'art. 57, comma 8, del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 ha statuito quanto segue:
 - *"[...] la pur legittima programmazione effettuata dall'Amministrazione comunale non esaurisce la possibilità per gli operatori economici di presentare nuove istanze di autorizzazione su suolo pubblico su specifiche aree, con obbligo a carico del Comune di pubblicazione dell'avvenuto ricevimento e di procedere alla relativa valutazione, contemperando l'interesse dell'istante con gli interessi pubblici in gioco eventualmente in comparazione con altre proposte di altri operatori a tutela del confronto concorrenziale";*
 - *"Tale potere programmatico - come condivisibilmente argomentato da parte ricorrente - non può però tradursi in un vincolo di contingentamento elevato a limite assoluto per la presentazione di nuove istanze aventi ad oggetto specifiche aree, avendo invece l'Amministrazione l'obbligo di valutarle";*

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente Electra è a formulare rispettosa

ISTANZA

affinché codesto Spett.le Comune voglia:

1. Autorizzare, previa pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 comma 8 del DL 76/2020, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica elettrica, localizzate come segue:

Nome Parcheggio: Parcheggio Area Industriale - Località Belvedere
Indirizzo: Loc. Belvedere, ingresso, 2, 53034 Colle di Val d'Elsa SI
Coordinate: 43.411520, 11.159354
Riferimenti catastali: Foglio 55, Particella 245
Durata: 15+5 anni

Per i dettagli della configurazione proposta, si rimanda ai documenti allegati alla presente istanza.

2. Autorizzare l'occupazione di suolo pubblico e la realizzazione, anche sotto un profilo edilizio, delle infrastrutture di ricarica, come sopra localizzate, con le relative opere di connessione, comprese le cabine elettriche di trasformazione e ricezione e gli ulteriori componenti a servizio della stazione di ricarica, secondo il progetto e relative schede tecniche allegati alla presente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 57, comma 14-bis del DL

76/2020 e, ove occorrer possa, nell'ipotesi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione Europea, dell'art. 12, comma 16-bis del DL 19/2024.

*

Si allega, a completamento della presente istanza, la presentazione introduttiva sull'operatore, il livello di servizio offerto, una bozza di protocollo di intesa e il progetto delle infrastrutture di ricarica corredato dalle relative schede tecniche e delle opere di connessione, con la precisazione che tale progetto potrà subire variazioni di mero dettaglio in sede esecutiva, di cui Electra darà naturalmente adeguato conto al Comune.

In aggiunta al Canone Unico eventualmente previsto dal regolamento comunale, Electra si rende comunque disponibile a concordare con il Comune un canone supplementare per la concessione delle aree da adibire a stazione di ricarica.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare Nicolò Moglia, responsabile dello sviluppo della rete Electra su suolo pubblico e delle partnership pubblico-privato, ai seguenti contatti:

Mobile: +39 3808954251

Email: nicolo@go-electra.com

Rimaniamo a disposizione e ci auguriamo quindi di poter collaborare al più presto con la vostra Amministrazione per questi obiettivi comuni.

Cordialmente,

ELECTRA ITALIA SRL



Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2006/2026

OGGETTO:ELECTRA ITALIA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AD INSTALLARE COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI - ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO DALLA L. N. 120/2020 - INSTALLAZIONE HUB DI RICARICA ULTRARAPIDA SU SUOLO COMUNALE - PARCHEGGIO PUBBLICO ZONA INDUSTRIALE, LOCALITÀ BELVEDERE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE/PROTOCOLLO D'INTESA.

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica**.

Colle di Val d'Elsa, 12/08/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DONATI ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

